

IL SOFTWARE VALORE E TUTELA

Relatore dott. Alberto Daini

Studio Daini

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ASPETTO CIVILISTICO

Art. 2423 c.c.

1. Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ASPETTO CIVILISTICO

Art. 2423 bis c.c.

stabilisce, fra l'altro, che nella redazione del bilancio:

- La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività;***
- Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;***
- Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;***
- I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.***

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ASPETTO CIVILISTICO

Art. 2424 bis c.c.

stabilisce che:

- Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.***

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ASPETTO CIVILISTICO

Art. 2424 c.c.

Con riguardo allo schema dello Stato Patrimoniale, al punto B. I, così individua le immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;***
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;***
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;***
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;***
- 5) avviamento;***
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;***
- 7) altre.***

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ASPETTO CIVILISTICO

Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Gli ammortamenti così calcolati devono essere Iscritti nel Conto Economico alla voce B10.a:

“ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali”.

Gli ammontari complessivi degli ammortamenti vanno dedotti direttamente dai valori originari dei beni, a cui gli ammortamenti si riferiscono, ed esplicitati nella nota integrativa.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ASPETTO CIVILISTICO

VALUTAZIONE

In tema di valutazione delle immobilizzazioni immateriali, dall'art. 2426 c.c. si evince che:

a) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di realizzazione. Nel costo di acquisto si comprendono anche i costi accessori.

Il costo di realizzazione comprende tutti i costi direttamente imputabili alla formazione dell'immobilizzazione.

Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile alla immobilizzazione immateriale, relativi al periodo di formazione e fino al momento dal quale la stessa può essere utilizzata; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della realizzazione.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

ASPETTO CIVILISTICO

VALUTAZIONE

b) il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione;

c) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i punti precedenti, deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI LEGISLAZIONE FISCALE

Norme generali sulle valutazioni

**IL CRITERIO GENERALE DI VALUTAZIONE DELLE
IMMOBILIZZAZIONI E' IL COSTO.**

**Tale criterio è desumibile dal 1° comma dell'art. 110
DPR 917/86, il quale stabilisce che:**

“Omissis” :

**a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento
già dedotte;**

**b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di
diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese
generali. Tuttavia per i beni materiali ed immateriali
strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono**

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI LEGISLAZIONE FISCALE

Norme generali sulle valutazioni

**IL CRITERIO GENERALE DI VALUTAZIONE DELLE
IMMOBILIZZAZIONI E' IL COSTO.**

b) (segue) nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; omissis.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

LEGISLAZIONE FISCALE

AMMORTAMENTI

Art. 103 DPR 917/86

Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.

Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

LEGISLAZIONE FISCALE

PLUSVALENZE TASSABILI

Art. 86 DPR 917/86

Comma 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, omissis , concorrono a formare il reddito:

- a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;**
- b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma Assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;**

Comma 2. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta Imputazione, e il costo non ammortizzato. "Omissis"

Comma 4. Le plusvalenze realizzate, omissis, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI LEGISLAZIONE FISCALE

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Art. 88 DPR 917/86 Comma 3 lett. b

Stabilisce che sono inoltre considerati sopravvenienze attive, “omissis” i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DEFINIZIONE E PRINCIPI CONTABILI

DEFINIZIONE

Le Immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità: per questo vengono definite “immateriali”.

Sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco di temporale di più esercizi.

Le immobilizzazioni immateriali entrano nel patrimonio aziendale o mediante l’acquisizione diretta o mediante la produzione all’interno dell’impresa.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DEFINIZIONE E PRINCIPI CONTABILI

LIMITE AL VALORE DI ISCRIZIONE

Il valore di iscrizione (al costo) delle immobilizzazioni immateriali non può eccedere il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il presumibile Valore realizzabile tramite alienazione ed il suo valore in uso

Valore realizzabile dall'alienazione: ammontare che può essere ricavato dalla cessione

Valore in uso: valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti dalla continuazione dell'utilizzo della immobilizzazione. Il valore funzionale nell'economia dell'azienda nella prospettiva della continuazione aziendale

Vita utile: il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DEFINIZIONE E PRINCIPI CONTABILI

PERDITA DUREVOLE DI VALORE

Il valore di iscrizione (al costo) delle immobilizzazioni immateriali non può eccedere il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il presumibile Valore realizzabile tramite alienazione ed il suo valore in uso

NEL CASO IN CUI NON SI VERIFICHINO TALI PRESUPPOSTI:

- SVALUTAZIONE DELL'IMMOBILIZZAZIONE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DEFINIZIONE E PRINCIPI CONTABILI

COSTI DI SOFTWARE

- Software di base: costituito dall'insieme delle istruzioni indispensabili per il funzionamento dell'elaboratore***

- Software applicativo: costituito dall'insieme delle istruzioni che consentono l'utilizzo di funzioni del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'utente***

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DEFINIZIONE E PRINCIPI CONTABILI

COSTI DI SOFTWARE - IMPUTAZIONE

- ***Software di base: i costi per l'acquisto o per la produzione del software di base vanno capitalizzati insieme al bene materiale (hardware)***
- ***Software applicativo: l'iscrizione dei relativi costi deve essere articolato come segue:***
 - ***Software applicativo acquisito a titolo di proprietà, i relativi costi vanno iscritti nella voce B.I.3 “ Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno”;***
Ammortamento, quote costanti per il periodo di utilità futura, altrimenti in misura non superiore al 50 per cento del costo

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DEFINIZIONE E PRINCIPI CONTABILI

COSTI DI SOFTWARE - IMPUTAZIONE

- Software applicativo acquisito a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato: i relativi costi vanno trattati come nel caso di acquisto a titolo di proprietà (voce B.I.3)
- Software applicativo acquisito a titolo di licenza d'uso a tempo determinato: se il contratto prevede il pagamento di un corrispettivo periodico, imputazione dei costi a conto economico, se il contratto prevede un pagamento “una tantum” per tutto il periodo di licenza, i costi devono essere iscritti alla voce B.I.4 “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”.
Ammortamenti: a quote costanti nel periodo di durata della licenza d'uso

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DEFINIZIONE E PRINCIPI CONTABILI

COSTI DI SOFTWARE - IMPUTAZIONE

- Software applicativo prodotto per uso interno “tutelato”: se il software è tutelato ai sensi della Legge sui diritti d'autore, i relativi costi sostenuti internamente vanno iscritti alla voce B.I.3.

Ammortamenti: come nel caso del software acquistato a titolo di proprietà.

- Software applicativo prodotto per uso interno “non tutelato”: i relativi costi possono essere imputati a costi del periodo o capitalizzati ed iscritti alla voce B.I. 7 “Altre immobilizzazioni immateriali”.

Ammortamenti: periodo correlato al previsto utilizzo del software in azienda, altrimenti in misura non superiore al 50 per cento del costo

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DEFINIZIONE E PRINCIPI CONTABILI

LINEE GUIDA DI CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI

- **Software sviluppato internamente:**

SOLAMENTE COSTI DIRETTI

(Stipendi e costi ad essi annessi, costi esterni attribuibili direttamente al progetto di software)